

DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2017
854/2017/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA MILANO GAS E LUCE S.R.L. NEI CONFRONTI
DI UNARETI S.P.A

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003, 75/03, di approvazione del Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas S.p.a., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: Codice di Rete di Snam Rete Gas o del RdB);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06), recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, 138/04 e 29 settembre 2004, 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas";
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)";
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle

partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (di seguito: “Testo integrato” o TISG);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 292/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: deliberazione 250/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 5 maggio 2017 (prot. Autorità 16652 del 9 maggio 2017), Milano Gas e Luce S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato a Unareti S.p.a. (di seguito: gestore) la errata trasmissione dei dati di misura funzionali all’esecuzione, da parte dell’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), della sessione di bilanciamento relativa alla stagione termica 2013-2014, per i PdR 05260000001232 e 05260000001233, alimentati sul REMI 34409601;
2. con nota del 30 maggio 2017 (prot. Autorità 19054 del 30 maggio 2017), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 14 giugno 2017 (prot. Autorità 20658 del 14 giugno 2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con note del 29 giugno 2017 (prot. Autorità 22304), l’Autorità ha richiesto alle parti alcune informazioni e, in particolare, di indicare il tipo di fornitura, in bassa o in media pressione, dei PdR 05260000001232 e 05260000001233 e i calibri dei relativi misuratori; l’Autorità ha inoltre richiesto al reclamante di chiarire se l’istanza di verifica di funzionamento del gruppo di misura è stata presentata su richiesta del cliente finale o se, al contrario, è stata avanzata di propria iniziativa, in qualità di utente del servizio di distribuzione, nonché di chiarire se,

successivamente alla presentazione della suddetta istanza, è stata comunicata al gestore la volontà di non procedere con la verifica richiesta; sempre con la medesima nota, l'Autorità ha altresì richiesto al gestore di:

- *“chiarire se, a seguito della sopra citata istanza di verifica, è stato fornito a Milano Gas e Luce S.r.l. un preventivo relativo agli interventi di verifica di funzionamento del gruppo di misura;*
 - *chiarire le ragioni alla base della scelta impiantistica, costituita da una doppia linea estiva/invernale, che, nella specie, ha condotto all'individuazione di due PdR n. 05260000001232 e n. 05260000001233 e di confermare che tali PdR riguardano una unica fornitura;*
 - *indicare il prelievo annuo associato ai PDR n. 05260000001232 e n. 05260000001233;*
 - *indicare, con maggior dettaglio, le azioni intraprese per risolvere le criticità emerse nella gestione dell'algoritmo destinato alla determinazione dei dati funzionali al bilanciamento;*
 - *chiarire nel rispetto di quali obblighi previsti dalla delibera ARG/gas 64/09, Allegato A, (TIVG) è stata posta in essere la condotta di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura per i PDR n. 05260000001232 e n. 05260000001233”;*
5. successivamente, in data 7 luglio 2017 (prot. Autorità 23156 del 07 luglio 2017) e 10 luglio 2017 (prot. Autorità 23480 dell'11 luglio 2017), rispettivamente il gestore e il reclamante hanno fornito le informazioni richieste dall'Autorità;
6. in data 21 luglio 2017 (prot. Autorità 24655), l'Autorità ha chiesto al reclamante di esprimere, stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, il consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo ed ha, altresì, richiesto al gestore ulteriori informazioni e, in particolare, di:
- specificare per ciascun PdR la tipologia di fornitura;
 - confermare che i dati di misura per i PDR 05260000001232 e 05260000001233 sono stati effettivamente rilevati, da gennaio 2013, con cadenza periodica, nonché dare evidenza del fatto che “le misure con dettaglio giornaliero sono state rese disponibili all'Utente della Distribuzione a partire dai dati aventi competenza novembre 2014”;
 - produrre uno schema recante la tipologia di dati di misura – rilevati o meno – caricati mensilmente per tutti gli anni termici di interesse sulla piattaforma informatica di Snam rete Gas S.p.a.;
 - chiarire il tipo di formula utilizzata nella profilazione dei dati di misura, ovvero se è stato impiegato, quale parametro, il CA (consumo annuo) o se, al contrario, sono state utilizzate letture rilevate e, in quest'ultimo caso, indicare le letture rilevate e le relative date;
7. con nota del 24 luglio 2017 (prot. Autorità 25119 del 26 luglio 2017), il reclamante ha fornito il proprio consenso alla proroga del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo;

8. con nota del 31 luglio 2017 (prot. Autorità 25805 dell'1 agosto 2017), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità;
9. con nota del 10 ottobre 2017 (prot. Autorità 32905), l'Autorità ha richiesto al reclamante di trasmettere il dettaglio della fattura 2015SS000757 da cui possa emergere l'importo addebitato a titolo di penale, nonché la prova di avvenuto pagamento dell'importo medesimo;
10. in data 13 ottobre 2017 (prot. Autorità 33724 del 16 ottobre 2017), il reclamante ha trasmesso quanto richiesto dall'Autorità;
11. con successive note del 19 ottobre 2017 (prot. Autorità 34342) e del 27 ottobre 2017 (prot. Autorità 35229), l'Autorità ha richiesto alcune informazioni al fornitore all'ingrosso di gas naturale presso il ReMi 34409601;
12. con note del 24 ottobre 2017 (prot. Autorità 35032 del 25 ottobre 2017) e del 31 ottobre 2017 (prot. Autorità 35661), il suddetto fornitore all'ingrosso ha trasmesso le informazioni richieste dall'Autorità;
13. da ultimo, con nota del 27 ottobre 2017 (prot. Autorità 35230), l'Autorità ha chiesto al responsabile del bilanciamento, Snam Rete Gas S.p.a, di indicare la capacità conferita sul ReMi 34409601, nel mese di gennaio 2015, al sopraccitato fornitore all'ingrosso presso il ReMi 34409601 e di indicare se, nel mese gennaio 2015, sul ReMi 34409601 si è verificato un superamento della capacità conferita e, in tale ultimo caso, di indicare l'importo del corrispettivo di scostamento eventualmente applicato;
14. Snam Rete Gas ha trasmesso le suddette informazioni con nota del 3 novembre 2017 (prot. Autorità 36098);
15. in data 22 novembre 2017, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

16. Ai fini della decisione del presente reclamo rilevano le seguenti disposizioni contenute nel Testo Integrato Settlement o, più semplicemente, TISG, volto ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riguardo alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB). Il TISG, introducendo nuove disposizioni in materia di *settlement*, prevede un'architettura del sistema basata sulle seguenti sessioni:
 - (*Titolo 4*) una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente, con riferimento al mese precedente, per la determinazione delle partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto per ciascun giorno gas, i cui esiti comportano, per l'utente, l'applicazione di un corrispettivo (positivo/negativo) di disequilibrio e di un corrispettivo di scostamento, nel caso in cui abbia utilizzato una capacità di trasporto superiore a quella conferita;

- (*Titolo 5*) più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente. Tali sessioni comprendono una procedura di conguaglio annuale, relativa all'anno civile precedente, e una procedura di conguaglio pluriennale, riferita al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente;
17. in coerenza con questa struttura di fondo, il Titolo 2, articolo 3, del TISG stabilisce che:
- (*comma 1*) sia l'impresa maggiore di trasporto, in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), a gestire il *settlement* presso tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto mediante il necessario coordinamento con i rispettivi gestori (*i.e.* imprese di distribuzione), secondo le modalità e nei termini previsti dalla regolazione;
 - (*comma 2*) il RdB: a) determini le partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento e delle sessioni di aggiustamento di cui, rispettivamente, al Titolo 4 e al Titolo 5 del TISG; b) gestisca la piattaforma informatica, prevista dall'articolo 20, del TISG, funzionale alla mappatura dei rapporti intercorrenti tra UdB, utente della distribuzione (di seguito: UdD), e imprese di distribuzione, e agli scambi informativi per lo svolgimento delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento, ai sensi del Titolo 7 del TISG medesimo;
 - (*comma 3*) al fine di consentire al RdB lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2, le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto collaborino all'attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD, ai sensi del Titolo 4 e del Titolo 5 del TISG;
18. per quanto riguarda gli obblighi imposti all'impresa di distribuzione, essi sono previsti dal Titolo 3, Sezione 1, dal Titolo 4, Sezione 1, e dal Titolo 5, Sezione 1, del TISG, e descrivono in dettaglio gli obblighi relativi all'assegnazione del profilo di prelievo, nonché le attività di aggregazione delle misure e di profilazione in capo all'impresa di distribuzione, finalizzate, rispettivamente, all'effettuazione della sessione di bilanciamento gestita dal RdB e alle sessioni di aggiustamento;
19. in particolare l'articolo 7, stabilisce che:
- (*comma 1*) ogni anno, entro il 31 luglio, l'impresa di distribuzione assegna a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza un profilo di prelievo standard tra quelli elencati nella Tabella 3, in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo;
 - (*comma 1*) con riferimento ai punti di riconsegna con uso civile, l'impresa di distribuzione associa la categoria d'uso del gas di cui alla Tabella 1 come segue:

- a) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} inferiore a 500 Smc è associata la categoria d'uso C2;
 - b) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C3;
 - c) ai punti di riconsegna con CA_{PdR} superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d'uso C1.
20. gli obblighi informativi sono definiti al Titolo 7 del TISG; tra questi, in particolare, l'articolo 24 prevede che:
- (*comma 1*) entro il giorno 16 del mese ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e mette a disposizione del RdB, tramite la piattaforma informatica, i valori riferiti al mese precedente di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c) e d), del TISG, aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione ai sensi dell'articolo 23, comma 1;
 - (*comma 2*) i dati di cui al sopraccitato comma 1 sono messi a disposizione anche di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna serviti dallo stesso nel mese di competenza;
19. il Titolo 6, articolo 20, del TISG assegna al RdB il compito di mettere a disposizione una piattaforma informatica funzionale all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla regolazione in materia, disponendo, al comma 2, che la piattaforma informatica consenta:
- a) la comunicazione dei dati aggregati di misura e profilati, relativi alle sessioni di bilanciamento e aggiustamento da parte delle imprese di distribuzione di riferimento;
 - b) la messa a disposizione degli esiti delle sessioni di bilanciamento e aggiustamento agli UdB;
 - c) la visibilità agli UdD dei dati di cui alla precedente lettera a) di propria competenza;
 - d) la gestione della matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema;
20. il Titolo 6, articolo 21, del TISG, prevede che:
- (*comma 1*) la matrice di corrispondenza fra gli utenti del sistema definisca, per ciascun punto di consegna, a quali UdB debbano essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella titolarità di ciascun UdD;
 - (*comma 2*) entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il RdB comunichi all'impresa di distribuzione di riferimento l'eventuale assenza di relazioni di corrispondenza valide per ciascun UdD;
21. il Titolo 7, articolo 22, del TISG, prevede altri rilevanti obblighi informativi in capo all'impresa di distribuzione e a vantaggio degli UdD attivi sulle reti di distribuzione in gestione che, con riferimento al periodo oggetto del presente reclamo, riguardano:
- (*commi 1 e 4*) la messa a disposizione della c.d. "anagrafica annuale", ossia delle informazioni relative al prelievo annuo ed al profilo di prelievo standard attribuiti a ciascun PdR per l'anno termico successivo alla loro determinazione o aggiornamento;

- (*comma 3*) la messa a disposizione della c.d. “anagrafica mensile”, ossia dell’elenco dei PdR nella propria titolarità a partire dal mese successivo a quello di invio entro il sestultimo giorno del mese precedente;
22. il Titolo 7, articolo 24, del TISG, così come modificato con deliberazione 292/2013/R/gas, prevede, con riferimento agli obblighi informativi del distributore relativi alla sessione di bilanciamento, che:
- (*comma 2*) l’UdD ha diritto di segnalare all’impresa di distribuzione la mancata o incompleta comunicazione dei dati di propria pertinenza, nonché la presenza di eventuali errori materiali entro i due giorni successivi. A tal fine, l’impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD;
 - (*comma 3*) con riferimento ai soli casi di segnalazione da parte dell’UdD di mancata o incompleta comunicazione dei valori di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del TISG, l’impresa di distribuzione di riferimento mette a disposizione del RdB, e per conoscenza di ciascun UdD, i dati entro il giorno 19 del mese;
 - (*comma 4*) entro il medesimo termine di cui al precedente articolo 24, comma 3, del TISG, nei casi di inottemperanza da parte dell’impresa di distribuzione, l’UdD ha la facoltà di trasmettere i dati di cui all’articolo 9 del medesimo TISG di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell’ambito della sessione di bilanciamento;
23. l’articolo 9, della deliberazione 138/04, nel disciplinare gli obblighi informativi nei confronti del responsabile del bilanciamento, prevede che:
- (*comma 1*) l’impresa di distribuzione di riferimento renda noto al responsabile del bilanciamento, mediante l’apposita piattaforma informatica da questi messa a disposizione, per singolo punto di consegna:
 - i dati identificativi di tutti gli utenti della rete alimentata da un determinato punto di consegna;
 - le eventuali variazioni dei suddetti dati nei termini definiti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG;
 - (*comma 2*) ciascuna impresa di distribuzione sottesa sia tenuta a comunicare all’impresa di distribuzione di riferimento i dati di cui al precedente comma nelle tempistiche e secondo le modalità da quest’ultima definite;
 - (*comma 3*) nei casi di richiesta di accesso per attivazione della fornitura di punti di riconsegna ai sensi dell’articolo 13 della deliberazione 138/04, che costituiscono prima richiesta di accesso in relazione ad un punto di consegna della rete di distribuzione, l’impresa di distribuzione effettui quanto previsto al precedente comma 1, lettera a), entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione della richiesta medesima;
24. con la deliberazione 250/2014/R/gas è stata approvata la proposta di aggiornamento del Codice di Rete del RdB in tema di aggiustamento e sono state accolte le seguenti richieste di Snam Rete Gas:

- di rivedere le tempistiche delle sessioni di aggiustamento, spostando le date indicate dalla regolazione rispettivamente da marzo a maggio e da agosto ad ottobre di ciascun anno, in modo da poter disporre di un adeguato margine di tempo per eseguire l'elaborazione dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione, la determinazione e la messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche agli UdB e la fatturazione delle medesime;
 - di applicare, per la prima volta, la disciplina dell'aggiustamento con la sessione pluriennale, entro il mese di maggio 2015, in luogo della sessione di aggiustamento annuale di agosto 2014, per consentire il completamento dei lavori per l'adeguamento dei sistemi informativi;
25. con la deliberazione 276/2015/R/gas, l'Autorità, avendo ricevuto, a seguito della sessione di aggiustamento del mese di maggio 2015, diverse segnalazioni riguardanti errori specifici e circoscritti con conseguenze sugli importi fatturati, ovvero più generali segnalazioni relative a richieste di modifica della regolazione vigente, ha approvato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata a maggio 2015, in particolare deliberando di *“sospendere il pagamento delle fatture emesse in esito alla sessione di aggiustamento di maggio, nonché il conteggio delle medesime nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'esposizione potenziale del sistema nei confronti dell'utente, per il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche del caso e, comunque, con tempistiche atte a garantire la corretta esecuzione della prossima sessione di aggiustamento”*;
26. con la deliberazione 670/2017/R/gas, l'Autorità, per un verso, ha rinviato *“a successivo provvedimento la definizione degli altri elementi utili al completamento della disciplina, comprese le modalità con le quali saranno gestite le rettifiche dei corrispettivi di scostamento, applicati per effetto di errore materiale o di misura”*; per l'altro, ha approvato le prime disposizioni in materia di *settlement* gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il c.d. *“periodo pregresso”*, ossia a partire dall'anno 2013 e fino all'avvio della nuova disciplina, da adottare con successivo provvedimento.
27. Rileva, infine, quanto previsto dal Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (allegato 2 alla deliberazione 108/06, di seguito, Codice di rete tipo) e, in particolare, dal Capitolo 11, paragrafo 3, che individua nell'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di misura del gas al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione; l'impresa di distribuzione è, infatti, responsabile della gestione, della manutenzione e del corretto funzionamento dei gruppi di misura gestiti e installati presso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione. Inoltre, per tutti i punti di riconsegna, in relazione ai dati di misura, l'impresa di distribuzione è altresì responsabile della rilevazione, messa a disposizione, trasmissione e archiviazione dei dati ai soggetti aventi diritto ovvero l'utente a cui il punto di riconsegna è abbinato. Rileva, da ultimo, il capitolo 11, paragrafo 3.1, rubricato *“Modalità di misura del*

gas riconsegnato” e i paragrafi 3.2 e 3.3 recanti, rispettivamente, “Criteri di controllo dei dati lettura” e “Funzionalità dei Gruppi di misura”.

QUADRO FATTUALE:

28. In data 19 settembre 2013, il reclamante comunicava al gestore di aver riscontrato, in relazione ai PdR 05260000001232 e 05260000001233 alimentati sul ReMi 34409601, una incongruenza fra i consumi rilevati dal proprio personale e quelli fatturati dal gestore a titolo di corrispettivi di distribuzione. Il reclamante chiedeva, quindi, al gestore di verificare i dati di consumo al fine di *“evitare congruagli importanti”*;
29. in data 15 gennaio 2014 il reclamante attivava presso il gestore la procedura volta ad ottenere la verifica di funzionalità del gruppo di misura;
30. con successiva comunicazione dell’11 giugno 2014, il reclamante chiedeva al gestore di rettificare i dati di consumo rilevati e caricati sul portale M-GAS per la stagione termica 2013-2014, evidenziando, altresì, quale possibile causa delle incongruenze riscontrate nei dati di consumo, il caricamento sulla banca dati del gestore di un profilo diverso da quello reale, in quanto *“i due PDR prelevano durante tutto l'anno (presenza di produzione di acqua calda sanitaria, C3E1) mentre dal dato SNAM si evince che le forniture siano soltanto nel periodo invernale C1E1”*;
31. in data 6 marzo 2015, la società di vendita all’ingrosso presso il ReMi 34409601 emetteva due fatture relative ai prelievi per il mese di gennaio 2015 per un importo, rispettivamente, di euro 338.402,30 ed euro 6.137,17; con le predette fatture, veniva altresì addebitato, a titolo di corrispettivo di scostamento, un importo pari, rispettivamente, a euro 24.951,22 e a euro 583,05;
32. in data 12 giugno 2014 il reclamante comunicava al gestore di *“essere ancora in attesa di ricevere vostro sopralluogo al fine di verificare la corretta funzionalità dei misuratori”*;
33. in data 18 giugno 2014, il gestore comunicava al reclamante di aver riscontrato, a seguito di verifiche effettuate sui più volte citati PDR, *“svariati problemi sulla gestione operativa dei dati di misura da cui è derivata l'impossibilità di determinare i valori di bilanciamento”*, affermando poi che *“in questa situazione, l'algoritmo di calcolo del contributo al bilanciamento dato da ogni singolo PDR determina il valore mensile come percentuale del profilo di prelievo associato ai PDR nel periodo di competenza applicata al consumo annuo caratteristico dei PDR”*; il gestore informava, altresì, che *“il profilo associato ad entrambi i PdR è “C1E1” ovvero un profilo la cui curva di prelievo percentuale non prevede consumi nel periodo estivo. Questo significa che nel periodo ottobre 2013 - maggio 2014 è stato distribuito l'intero consumo annuo determinando una espansione dei volumi bilanciati rispetto a quelli effettivamente misurati nel medesimo periodo”*;
34. con comunicazione del 17 settembre 2014, il reclamante chiedeva al gestore la disponibilità a fissare un incontro prima del mese di ottobre, al fine operare una

corretta profilazione dei PdR e garantire, così, la corretta fatturazione dei consumi da parte del proprio grossista.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

35. Il reclamante lamenta l'errata allocazione dei dati di misura per l'anno termico 2014-2015. In particolare, il reclamante rileva come l'errata allocazione dei dati di misura e l'addebito di una penale per superamento della capacità di trasporto rappresentino una diretta conseguenza della negligente condotta del gestore nella gestione e manutenzione dei sistemi di misura;
36. il reclamante rileva, inoltre, come il gestore stesso abbia espressamente riconosciuto la *“difficoltà di gestione del dato di misura”*, nonché *“il malfunzionamento dei propri sistemi informativi”*;
37. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità di accertare la violazione da parte del gestore di rete degli obblighi su di esso gravanti, in qualità di impresa di distribuzione, in materia di bilanciamento, di aggregazione delle misure e profilazione, nonché di accertare la conformità alla disciplina regolatoria della gestione dell'attività di misura da parte del gestore;
38. il reclamante chiede, infine, all'Autorità di *“provvedere al riequilibrio delle partite economiche del bilanciamento e relative alla penale ingiustamente applicata ... a causa dei plurimi inadempimenti del Gestore di Rete”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

39. Il gestore evidenzia la peculiarità della configurazione impiantistica dei PdR 05260000001232 e 05260000001233, costituita da una doppia linea estiva/invernale e dalla presenza per ciascun PdR di due contatori, uno per ogni periodo dell'anno (inverno ed estate). A tal riguardo, il gestore chiarisce che la descritta scelta impiantistica è derivata dalla *“esigenza di garantire la corretta misurazione del gas prelevato nel punto di riconsegna in presenza di una forte variabilità delle portate minime e massime nelle differenti condizioni di prelievo (estiva-invernale)”*;
40. il gestore afferma, poi, che la contemporanea presenza, per ciascun PdR, di dati di misura con dettaglio giornaliero ha generato *“difficoltà e anomalie nella gestione operativa dell'algoritmo destinato alla determinazione dei dati utili ai fini del bilanciamento”*. Nel dettaglio, il gestore afferma che il predetto algoritmo, in assenza di valori rilevati, ha determinato i dati funzionali al bilanciamento secondo una modalità di *“default”*, ovvero sulla base del consumo annuo associato al PdR e distribuito nel corso del mese oggetto di bilanciamento sulla base del profilo di prelievo associato al medesimo PdR. Afferma, quindi, il gestore che i dati di bilanciamento per l'anno termico 2013-2014 sono stati determinati mediante la descritta modalità di *“default”*.
41. Il gestore, inoltre, afferma di essersi immediatamente attivato per mitigare il malfunzionamento dei propri sistemi informativi e consentire, così, il corretto

- funzionamento dell'algoritmo di bilanciamento; in particolare, il gestore afferma di aver introdotto, a partire dal mese di ottobre 2014, un meccanismo di gestione del passaggio dalla linea estiva a quella linea invernale, e viceversa, mediante la registrazione di un "*cambio contatore virtuale*" che consente di associare al PdR un solo contatore, ovvero quello funzionante nel relativo periodo dell'anno;
42. il gestore afferma, altresì, di aver assegnato, ad entrambi i PdR, a partire da luglio 2012, un profilo di prelievo standard (C1E1), dandone apposita comunicazione a Milano Gas e Luce tramite il portale "NetGate"; inoltre, il gestore afferma di aver assegnato al PdR 05260000001232, su richiesta del reclamante, per il periodo febbraio 2016-settembre 2016, un profilo differente (C3E1), e di aver, infine, riassegnato al medesimo PdR il profilo di misura C1E1, "*a seguito di ricalcolo annuale del consumo annuo e associazione profili di prelievo secondo quanto previsto dal TISG*";
43. il gestore afferma, infine, di aver rilevato, a partire da gennaio 2013, con cadenza mensile e con dettaglio giornaliero, i dati di misura per i PdR 05260000001232 e 05260000001233, ma di non aver potuto mettere a disposizione del reclamante i dati giornalieri rilevati a causa delle problematiche emerse nella gestione dei propri sistemi informatici; inoltre, il gestore sostiene di aver comunicato al reclamante, per il periodo gennaio 2013-ottobre 2014, le misure mensili disponibili, ricavabili dalle curve e di aver altresì reso disponibili le misure con dettaglio giornaliero a partire da novembre 2014.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

44. In via preliminare, si rileva che il Codice di Rete tipo 108/06 stabilisce, alla Sezione 4, capitolo 11, punto 3, che l'impresa di distribuzione (in qualità di responsabile dell'intero assetto della misura del gas e specificamente della rilevazione e messa a disposizione dei dati), per tutti i Punti di Riconsegna (di seguito: PdR) presso i quali ha installato e gestisce gruppi di misura, è responsabile anche dell'accuratezza e della correttezza dei dati di misura del gas riconsegnato presso tali punti;
45. sulla base della vigente regolazione, le imprese di distribuzione hanno poi l'obbligo di mettere a disposizione del responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) i valori di prelievo funzionali al bilancio per ogni utente della distribuzione (di seguito: UdD) che sia presente sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 20 del TISG e, pertanto, sono tenuti a porre in essere i controlli ritenuti più idonei per verificare il corretto adempimento di tali attività;
46. l'articolo 7 del più volte richiamato citato TISG individua, infine, nell'impresa di distribuzione il soggetto che ha la responsabilità di assegnare a tutti i punti di riconsegna (di seguito: PdR) un profilo di prelievo standard (tra quelli elencati nella Tabella 3 del TISG), in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica, al fine di un suo utilizzo a partire dall'inizio dell'anno termico successivo.

47. Ebbene, nella fattispecie all'esame dell'Autorità, il gestore di rete ha ammesso molteplici problemi e anomalie nella gestione operativa dei dati di misura (in particolare dell'algoritmo destinato alla determinazione dei dati utili ai fini del bilanciamento) relativi ai due PdR oggetto del reclamo. Il gestore, ha, infatti, ammesso che tali problematiche sono dovute alla peculiare configurazione impiantistica da esso prescelta (doppio misuratore per ciascun PdR) e dalla contemporanea presenza, con riferimento ai suddetti PdR, di dati di misura con dettaglio giornaliero; ciò ha quindi, sempre per ammissione del medesimo gestore, reso di fatto impossibile determinare i valori di bilanciamento. Il gestore, ha infine ammesso che “*il profilo associato ad entrambi i PdR è C1E1*”, ovvero con solo prelievo invernale, mentre, in realtà i due PdR prelevavano gas naturale durante l'intero anno (a causa della produzione di acqua calda sanitaria, il cui profilo di prelievo è C3E1);
48. il gestore ha, poi, ammesso che, non potendo disporre dei dati rilevati, ha adottato una modalità di *default* consistente nel determinare i dati funzionali al bilanciamento sulla base del consumo annuo associato al PdR e distribuendolo nel corso del singolo mese oggetto del bilanciamento sulla base del profilo di prelievo associato al punto di riconsegna. Pertanto, appare evidente che le rilevanti incoerenze riscontrate nella distribuzione delle misure rispetto ai dati di misura effettivamente rilevati presso i PdR sono state determinate dall'errato profilo attribuito di *default* agli stessi sulla base del consumo annuo, il quale prevedeva un utilizzo esclusivamente invernale della fornitura;
49. Alla luce di quanto evidenziato, emerge chiaramente come il gestore, per effetto della propria peculiare scelta di configurazione impiantistica, si sia venuto a trovare in una situazione in cui la gestione del sistema operativo era assolutamente inefficiente. Nella specie, ciò ha portato il gestore ad attribuire ai due PdR in questione un errato profilo di prelievo, difforme da quello presente nella piattaforma informatica del responsabile del bilanciamento;
50. per di più, il gestore, nonostante la presenza dei dati di misura con dettaglio giornaliero dal gennaio 2013, ha comunque utilizzato il suddetto errato profilo di prelievo – peraltro, insieme al consumo annuo – per il calcolo (aggregazione) dei dati di prelievo da trasmettere al responsabile del bilanciamento (RdB), funzionali alla determinazione delle sessioni di bilanciamento;
51. In conclusione, l'errata profilazione dei due PdR oggetto di reclamo, e quindi la trasmissione al RdB di dati di misura non corretti, costituisce diretta e immediata conseguenza di una condotta inadeguata dell'impresa di distribuzione nella gestione dei dati di misura dovuta ad una inadeguata scelta impiantistica. Tanto più grave se si considera che la diligenza richiesta, nell'adempimento dei propri obblighi, ad un operatore economico professionale, esercente un servizio di pubblica utilità, quale il gestore, non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'articolo 1176, comma 1, del codice civile, bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso articolo 1176;
52. nè appare in alcun modo potersi accedere alla tesi del gestore secondo cui il reclamante avrebbe potuto richiedere la variazione del profilo di prelievo

- (erroneamente assegnato all'origine dal gestore), con applicazione dall'1 ottobre 2014. Ciò in quanto il reclamante aveva già segnalato per tempo la problematica relativa al disallineamento dei dati trasmessi al RdB (in particolare con la comunicazione del 16 settembre 2013), richiedendo più volte una verifica sui gruppi di misura al fine di verificare l'esistenza di possibili malfunzionamenti e, stante la mancata risposta del gestore, aveva quindi richiesto al gestore di rettificare i consumi trasmessi a Snam per la stagione termica 2013-2014;
53. alla luce della regolazione vigente in materia, e della qui effettuata ricostruzione fattuale, emerge, dunque, la violazione, da parte del gestore di rete, del Codice di Rete tipo (punto 3 del Capitolo 11, Sezione 4), non avendo il gestore verificato la correttezza dei valori di prelievo trasmessi al RdB, e la violazione del TISG (articolo 7), avendo il medesimo gestore attribuito un errato profilo di prelievo ai due PdR in oggetto.
54. Per quanto riguarda invece il corrispettivo di scostamento applicato sul ReMi 34409601, nel mese di gennaio 2015, per il superamento della capacità contrattualmente impegnata, sulla base della comunicazione di Snam del 3 novembre 2017 (prot. Autorità 63098 del 6 novembre 2017), risulta essere di 5.798,85 € La somma pretesa dal reclamante (complessivamente di 24.951,22 euro,) è risultata essere stata successivamente conguagliata dal fornitore di gas naturale all'ingrosso presso il ReMi 34409601; e che la penale applicata al reclamante è stata pari a 15.518,97 € e il corrispettivo corrisposto dal predetto fornitore all'ingrosso all'impresa di trasporto, ai sensi della deliberazione 137/02, sul suddetto ReMi e per il periodo in questione (periodo nel quale il ridotto fornitore all'ingrosso riforniva sul medesimo ReMi34409601 solo il reclamante), è stato pari a 5.798,85 €
55. Ciò posto, va altresì evidenziato che la *ratio* complessiva ricavabile dal sistema regolatorio vigente è nel senso che entrambi i soggetti – impresa di distribuzione e UdD – siano tenuti a porre in essere comportamenti sinergicamente diretti al rispetto della regolazione in materia; ed infatti, oltre a prevedere i soprarichiamati obblighi in capo all'impresa di distribuzione, il TISG, al fine di evitare situazioni del tipo di quella verificatasi nel caso di specie, attribuisce all'UdD (articolo 24, comma 2, del TISG), la facoltà di trasmettere i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB e, contestualmente, alla controparte inadempiente (gestore), ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di bilanciamento (articolo 24, comma 4, TISG);
56. nella specie, il reclamante, pur avendo segnalato per tempo al distributore l'anomalia nei dati di prelievo, non ha però di fatto esercitato detta facoltà, previste dal citato articolo 24 del TISG, pur avendo a disposizione tutte le informazioni utili per farlo.
57. Con riferimento alla restituzione della suddetta penale indebitamente dovuta dal reclamante per il superamento della capacità di trasporto (situazione, questa, causata dalla condotta del gestore), va segnalato che la regolazione attualmente vigente non prevede alcuna ipotesi di conguaglio della penale;

58. tuttavia, essendosi nel corso del procedimento di trattazione del reclamo accertato che al reclamante è stata addebitata una penale per avere superato, con i propri consumi, la capacità contrattualmente impegnata con il proprio UdB, pur non avendo, di fatto, superato le soglie di utilizzo di detta capacità, pare equo, in assenza di specifica disciplina regolatoria della materia, che al reclamante vengano corrisposti, da parte del gestore, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente dovuto a titolo di penale, per un ammontare pari a 3.865,9 euro. Tale riduzione tiene conto del fatto che, nella fattispecie, il reclamante non ha saputo indicare l'importo esatto della penale addebitatagli né, ha trasmesso i dati di prelievo di propria pertinenza direttamente al RdB, come previsto dalla regolazione vigente.
59. Infine, alla luce delle accertate responsabilità del gestore e considerato che la deliberazione 670/2017/R/gas ha approvato la disciplina per la gestione delle sessioni di aggiustamento relative agli anni 2013-2017, prevedendo che la prima sessione di aggiustamento pluriennale sia effettuata nel mese di giugno 2018, con pubblicazione degli esiti da parte dell'RdB entro l'11 giugno 2018 (prima sessione utile in seguito all'approvazione della deliberazione 276/2015/R/gas), e che con la medesima delibera è stato, inoltre, deciso di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli ulteriori elementi utili al completamento della disciplina, comprese le modalità con le quali saranno gestite le rettifiche dei corrispettivi di scostamento, nella fattispecie, poiché il gestore ha ammesso che *"I dati di misura per entrambi i PdR sono stati rilevati mensilmente con dettaglio giornaliero a partire dalla competenza relativa al mese di gennaio 2013"*, si ritiene che il gestore medesimo debba trasmettere all'RdB i valori giornalieri come risultanti dalla lettura dei gruppi di misura per i due PdR oggetti del reclamo, ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche delle sessioni di aggiustamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da Milano Gas e Luce S.r.l. nei confronti di Unareti S.p.a., accertando la violazione del punto 3, capitolo 11, della Sezione 4, dell'Allegato 2 alla deliberazione 108/06, e dell'articolo 7, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas;
2. di prescrivere a Unareti S.p.a.:
 - a) di rettificare, entro le tempistiche previste dalla deliberazione 670/2017/R/gas, i dati di prelievo effettivo relativi agli anni termici 2013-2014 e successivi, relativi ai PdR 05260000001232 e 05260000001233 alimentati sul ReMi 34409601;
 - b) di corrispondere a Milano Gas e Luce S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, i due terzi (2/3) dell'importo indebitamente dovuto, a titolo

- di penale, per il superamento della capacità contrattualmente impegnata, per un ammontare pari a 3.865,9 euro;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni